DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 12

Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonche' agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Versione in vigore dal 11 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Legge 6 marzo 1968, n. 219
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dotazione-organica-del-ruolo-degli-operai-permanenti-del-corpo/art-12-applicabilita-delle-norme-agli-operai-del-ministero-dell-agricoltura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it